

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1325/95 del Consiglio, del 6 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 517/94, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia d'importazioni 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1326/95 del Consiglio, del 6 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per gli avannotti e il novellame, vivi, di orata (*Sparus aurata*) e di spigola (*Dicentrarchus labrax*), originari di Ceuta 6
- ★ Regolamento (CE) n. 1327/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 2240/88 e (CEE) n. 1121/89 per quanto riguarda il meccanismo dei limiti per l'intervento nel settore degli ortofrutticoli freschi 8
- ★ Regolamento (CE) n. 1328/95 della Commissione, del 12 giugno 1995, relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 10
- Regolamento (CE) n. 1329/95 della Commissione, del 12 giugno 1995, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle uova e del pollame 12
- Regolamento (CE) n. 1330/95 della Commissione, del 12 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13
- Regolamento (CE) n. 1331/95 della Commissione, del 12 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 15
- Regolamento (CE) n. 1332/95 della Commissione, del 12 giugno 1995, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone 17

Commissione

95/201/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 31 maggio 1995, che modifica la decisione 83/471/CEE relativa al comitato di controllo comunitario per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti 18**

95/202/CE :

Decisione della Commissione, del 2 giugno 1995, recante fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di giovani ovini (hoggets) in relazione alle gare indette dal regolamento (CE) n. 1095/95 19

95/203/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 giugno 1995, relativa all'imputabilità delle spese che la Finlandia e la Svezia devono sostenere per l'attuazione dei progetti pilota riguardanti l'utilizzazione di sistemi di localizzazione permanente dei pescherecci 20**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1325/95 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 517/94, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia d'importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, il Consiglio ha istituito nei confronti dei paesi elencati negli allegati III B, IV, V e VI di tale regolamento taluni contingenti quantitativi indicati in tali allegati;

considerando che, a norma dell'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e all'adeguamento dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in appresso denominato atto relativo all'adesione, il regolamento (CE) n. 517/94, e in particolare i contingenti da esso istituiti, si applicano agli Stati aderenti; che, tuttavia, in applicazione dell'articolo 30 dell'atto di adesione, è opportuno adeguare i contingenti suddetti secondo gli orientamenti definiti nell'allegato II dell'atto di adesione e alle condizioni previste dall'articolo 169 dello stesso;

considerando che, nel determinare il livello dei contingenti, il Consiglio si è adoperato di ricercare un certo equilibrio tra una tutela adeguata dei settori dell'industria comunitaria interessati ed il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali con i paesi interessati, tenendo conto dei diversi interessi in causa;

considerando che, nell'ottica dell'adesione, è opportuno preservare tale equilibrio, assicurando nel contempo, alla

luce degli orientamenti definiti nell'allegato II dell'atto di adesione, la continuità dei flussi commerciali tradizionali degli Stati aderenti per quanto riguarda i prodotti interessati; che a tal fine le importazioni effettuate nel 1993, l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici completi, possono essere ritenute rappresentative dell'evoluzione degli scambi commerciali tradizionali;

considerando che pertanto è opportuno adattare i livelli dei contingenti fissati su base annuale dal regolamento (CE) n. 517/94, aggiungendovi i quantitativi equivalenti alle importazioni effettuate nel 1993;

considerando che il 19 gennaio 1995 la Commissione ha parafato un accordo sul commercio dei prodotti tessili non soggetti all'accordo bilaterale AMF;

considerando che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, i contingenti quantitativi istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94 negli allegati III B, IV, V e VI devono essere modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III B, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/94 (GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BARNIER

*ALLEGATO**ALLEGATO III B***Limiti quantitativi annui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino**

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Categoria	Unità	Quantità
1	tonnellate	6 926,0
2	tonnellate	8 545,0
2 a	tonnellate	1 931,0
3	tonnellate	935,0
5	1 000 pezzi	1 986,0
6	1 000 pezzi	1 048,0
7	1 000 pezzi	602,0
8	1 000 pezzi	2 664,0
9	tonnellate	877,0
15	1 000 pezzi	772,0
16	1 000 pezzi	575,0
67	1 000 pezzi	722,0

ALLEGATO IV

Limiti quantitativi annuali comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I A del presente regolamento)

COREA DEL NORD

Categoria	Unità	Quantità
1	tonnellate	128,0
2	tonnellate	145,0
3	tonnellate	49,0
4	1 000 pezzi	285,0
5	1 000 pezzi	123,0
6	1 000 pezzi	144,0
7	1 000 pezzi	93,0
8	1 000 pezzi	201,0
9	tonnellate	71,0
12	1 000 pezzi	1 290,0
13	1 000 pezzi	1 509,0
14	1 000 pezzi	96,0
15	1 000 pezzi	108,0
16	1 000 pezzi	55,0
17	1 000 pezzi	38,0
18	tonnellate	61,0
19	1 000 pezzi	411,0
20	tonnellate	142,0
21	1 000 pezzi	2 961,0
24	1 000 pezzi	263,0
26	1 000 pezzi	173,0
27	1 000 pezzi	179,0
28	1 000 pezzi	285,0
29	1 000 pezzi	75,0
31	1 000 pezzi	293,0
36	1 000 pezzi	91,0
37	1 000 pezzi	356,0
39	1 000 pezzi	51,0
59	1 000 pezzi	466,0
61	1 000 pezzi	40,0
68	1 000 pezzi	75,0
69	1 000 pezzi	184,0
70	1 000 pezzi	270,0
73	1 000 pezzi	93,0
74	1 000 pezzi	133,0
75	1 000 pezzi	39,0
76	tonnellate	75,0
77	tonnellate	9,0
78	tonnellate	115,0
83	tonnellate	34,0
117	tonnellate	51,0
118	tonnellate	23,0
142	tonnellate	10,0
151 A	tonnellate	10,0
151 B	tonnellate	10,0
161	tonnellate	152,0

*ALLEGATO V***di cui all'articolo 3, paragrafo 3**

(Le descrizioni dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato si trovano nell'allegato I A del presente regolamento)

COREA DEL NORD

Categorie : 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 109, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146 B, 146 C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.

*ALLEGATO VI***Traffico di perfezionamento attivo****Limiti annui comunitari di cui all'articolo 4**

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia ed ex Repubblica iugoslava d Macedonia

Categoria	Unità	Quantità
5	1 000 pezzi	3,692
6	1 000 pezzi	10,755
7	1 000 pezzi	5,496
8	1 000 pezzi	12,888
15	1 000 pezzi	5,743
16	1 000 pezzi	3,182

REGOLAMENTO (CE) N. 1326/95 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1995

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per gli avannotti e il novellame, vivi, di orata (*Sparus aurata*) e di spigola (*Dicentrarchus labrax*), originari di Ceuta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, ultimo comma,

visto l'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione, concernente le isole Canarie, Ceuta e Melilla,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del succitato protocollo n. 2, taluni prodotti della pesca, originari di Ceuta e Melilla, possono beneficiare, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dell'esenzione dai dazi doganali nel territorio doganale della Comunità; che tale esenzione va accordata nei limiti dei contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983 e 1984 nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità o esportate nella Comunità, nella sua composizione attuale;

considerando che, a causa della diminuzione del volume dei pesci catturati e commercializzati, i prodotti originari di Ceuta che hanno beneficiato del regime tariffario stabilito dal protocollo n. 2 non sono più esportati nella Comunità; che, per questo fatto, i contingenti tariffari aperti in favore di Ceuta non sono stati prorogati oltre il 31 dicembre 1992; che gli avannotti e il novellame, vivi, di orata e di spigola sostituiscono ormai questi prodotti negli scambi commerciali con la Comunità;

considerando che Ceuta ha esportato nella Comunità, nel 1993, 2,5 t di avannotti e di novellame, vivi, di orata e di spigola, del codice NC ex 0301 99 90; che tali prodotti, pur essendo contemplati dall'articolo 3 di detto protocollo, non hanno potuto essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari di cui sopra poiché l'acquicoltura è stata introdotta solo recentemente a Ceuta;

considerando che la situazione geografica di Ceuta presenta caratteristiche connesse alla sua interclusione nel contingente africano; che, in assenza dei settori agricolo e industriale, il settore primario di Ceuta si riduce essenzialmente alla pesca; che, a causa delle crisi di questo settore, l'acquicoltura potrebbe costituire, per gli operatori econo-

mici di Ceuta, una fonte di reddito alternativa alla pesca in mare;

considerando che la Comunità accorda a taluni paesi terzi un trattamento tariffario preferenziale che comporta l'esenzione dei dazi doganali per i prodotti del codice NC 0301 99 90; che è opportuno garantire a questi prodotti originari di Ceuta e importati nella Comunità lo stesso trattamento tariffario accordato a taluni paesi terzi; che a tal fine è necessario procedere ad un adeguamento del regime tariffario applicato a Ceuta;

considerando che lo scopo della dichiarazione comune relativa al protocollo n. 2 concernente le isole Canarie, Ceuta e Melilla è di consentire la sostituzione dei prodotti di cui all'articolo 3 di detto protocollo;

considerando che il Regno di Spagna ha presentato alla Commissione una domanda per l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per gli avannotti e il novellame, vivi, di orata e di spigola, originari di Ceuta;

considerando che è pertanto opportuno aprire un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per questi prodotti e limitarne il volume, sulla base della produzione annua, a 3 000 000 di pezzi; che occorre, per seguire l'evoluzione del mercato di tali prodotti, aprire il contingente in una prima fase dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995; che l'applicazione del dazio contingenziale è subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno garantire in particolare un accesso uguale e ininterrotto di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, ininterrotta, del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni dei prodotti in oggetto in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura dei contingenti tariffari, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali; che tuttavia nulla vieta che, per garantire l'efficacia della gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingenziali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione esige la massima collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare lo stato di smaltimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri,

(1) GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pag. 426.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

prodotti che non sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 1

Il presente regolamento è applicabile senza pregiudizio del regime previsto nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione e delle sue modalità di applicazione per i

Articolo 2

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 il dazio doganale all'importazione nella Comunità di avannotti e novellame, vivi, di orata e di spigola, originari di Ceuta, è sospeso, entro i limiti del contingente tariffario comunitario indicato :

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in pezzi)	Diritto contingente (in %)
09.0321	ex 0301 99 90	*20	Avannotti e novellame, vivi, di orata (<i>Sparus aurata</i>) e di spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	3 000 000	esenzione

Articolo 3

La prova del carattere originario del prodotto è fornita in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1135/88⁽¹⁾.

Stato membro interessato, entro i limiti del saldo disponibile.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, detto Stato li riverserà quanto prima nel volume contingente.

Articolo 4

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione, la quale può adottare qualsiasi misura amministrativa utile a garantirne una gestione efficace.

Qualora i quantitativi richiesti siano superiori al saldo disponibile del contingente, si procederà all'attribuzione in proporzione alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 5

Qualora un importatore presenti in uno Stato membro una dichiarazione d'immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto contemplato dal presente regolamento e qualora tale dichiarazione venga accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procederà, tramite notifica alla Commissione, ad un prelievo, sul volume del contingente tariffario, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e ininterrotto al contingente, finché lo consente il saldo del volume contingente.

Le domande di prelievo con indicazione della data d'accettazione di detta dichiarazione devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione agiscono in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data d'accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BARNIER

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e di metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 1327/95 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1995

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 2240/88 e (CEE) n. 1121/89 per quanto riguarda il meccanismo dei limiti per l'intervento nel settore degli ortofrutticoli freschi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 bis e dell'articolo 16 bis e 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono stati istituiti limiti per l'intervento per i pomodori, le pesche, le mele e i cavolfiori;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, tali limiti per l'intervento si applicano in tutta la Comunità; che è opportuno adattare a tale nuova situazione, da un lato, il limite per l'intervento e la frazione di superamento fissati per i pomodori all'articolo 16, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e, dall'altro, le frazioni di superamento fissate per le mele e i cavolfiori agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori⁽⁵⁾, nonché la frazione di superamento fissata per le pesche, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 94).

⁽²⁾ GU n. C 117 del 12. 5. 1995, pag. 9.

⁽³⁾ Parere espresso il 19 maggio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 31 maggio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23).

⁽⁶⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/92 della Commissione (GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 67).

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 il testo del primo comma è sostituito dal seguente :

« 3 bis. Se, per i pomodori, i quantitativi che in una determinata campagna hanno costituito oggetto di misure d'intervento, ai sensi dell'articolo 15 e 19 bis, superano le 607 200 tonnellate, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto stabiliti per la campagna di commercializzazione successiva per tale prodotto secondo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono diminuiti dell'1 % per frazione di 31 600 tonnellate eccedente tale quantitativo. L'applicazione di questa disposizione non può tuttavia dare luogo ad una riduzione di tali prezzi superiore al 20 %.»

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2240/88, il primo trattino è sostituito dal seguente testo :

« — di 23 000 tonnellate, e di 23 100 tonnellate a decorrere dalla campagna 1995/1996, per quanto riguarda le pesche, ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1121/89 è modificato come segue :

1) all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente :

« Questa frazione è elevata a 85 800 tonnellate per la campagna 1994/1995 e a 86 500 tonnellate a decorrere dalla campagna 1995/1996. »;

2) all'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente :

« Questa frazione è elevata a 20 200 tonnellate a decorrere dalla campagna 1995/1996. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

REGOLAMENTO (CE) N. 1328/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1995

relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 3355/94 prevede concessioni tariffarie per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche sopra menzionate, entro un massimale di 3 000 t; che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 656/95 della Commissione⁽³⁾, le ciliegie refrigerate sono da classificare nella stessa voce di quelle fresche;

considerando che, per assicurare una corretta applicazione di tali disposizioni, occorre assoggettare le importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a un regime di titoli di importazione e che si devono stabilire le modalità specifiche di tale regime;

considerando che, per evitare il superamento del quantitativo stabilito nel regolamento (CE) n. 3355/94, è d'uopo derogare al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 340/95⁽⁵⁾;

considerando che i titoli d'importazione sono rilasciati in base al codice NC più dettagliato; che la nomenclatura combinata contiene due codici, in relazione ai periodi di importazione delle ciliegie acide; che è quindi opportuno prevedere il rilascio dei titoli di importazione per entrambi i codici NC interessati; che, d'altro canto, il periodo di validità del titolo tiene conto dei termini di inoltro del prodotto verso la Comunità;

considerando che, per assicurare il buon funzionamento di tale regime, è opportuno stabilire che gli Stati membri comunichino settimanalmente i quantitativi relativi ai titoli inutilizzati o parzialmente utilizzati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di ciliegie acide fresche dei codici NC 0809 20 20 e 0809 20 60 originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono assoggettate alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dallo Stato membro interessato a chi ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione intesa a garantire che l'importazione avrà luogo durante il periodo di validità del certificato.

Articolo 2

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano ai titoli di importazione per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di cui all'articolo 1, salve le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento sopraccitato, non si applicano le disposizioni relative ai margini superiori di tolleranza.

2. Nella domanda del titolo d'importazione e nel titolo stesso devono essere indicati, alla casella 16, i codici NC 0809 20 20 e 0809 20 60.

3. L'importo della cauzione è fissato a 0,72 ECU/100 kg netti.

4. I titoli di importazione sono validi per 20 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata integralmente o parzialmente qualora l'operazione non venga eseguita, o venga effettuata soltanto in parte, entro tale termine.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 69 del 29. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 1.

Articolo 3

1. Nella domanda del titolo d'importazione e nel titolo stesso devono essere indicate alla casella 8, quale paese di origine del prodotto, la o le Repubbliche d'origine di cui trattasi. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari di tali Repubbliche.

2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a condizione che non sia stata adottata alcuna misura durante tale lasso di tempo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

1) I quantitativi di ciliegie acide fresche previsti nei titoli di importazione richiesti.

La comunicazione viene effettuata con la seguente frequenza :

— ogni mercoledì, per le domande presentate il lunedì e il martedì,

— ogni venerdì, per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

— ogni lunedì, per le domande presentate il venerdì della settimana precedente ;

2) I quantitativi previsti nei titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati parzialmente, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi registrati a tergo dei titoli stessi e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

Tale comunicazione avviene settimanalmente, ogni mercoledì, per i dati ricevuti nella settimana precedente.

3) Se non è stata presentata alcuna domanda di titoli d'importazione nel corso di uno dei periodi di cui al punto 1, o se non vi sono quantitativi non utilizzati ai sensi del punto 2, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni indicati nel presente articolo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1329/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1995

recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3652/81 prevede misure intese a garantire il rispetto del limite quantitativo previsto per i titoli di prefissazione con una validità che oltrepassa il 30 giugno 1995, per le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione, del 28 aprile 1995, recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round⁽³⁾;

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di prefissazione delle restituzioni presentate dal 1° al 6 giugno 1995 sono superiori allo smercio normale constatato sia nel settore delle uova che nel settore del pollame e che con il regolamento (CE) n. 1298/94 della Commissione⁽⁴⁾ è stata fissata una percentuale di accettazione dei

quantitativi richiesti in virtù del regolamento (CE) n. 974/95;

considerando che è quindi opportuno non accogliere più domande di prefissazione delle restituzioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 974/95 fino al 30 giugno 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 13 al 30 giugno 1995 è sospesa la presentazione di domande di prefissazione delle restituzioni concesse in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 nei settori delle uova e del pollame.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

⁽⁴⁾ GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1330/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1306/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	52,4
	060	80,2
	066	44,3
	068	32,4
	204	50,9
	212	117,9
	624	75,0
	999	64,7
0707 00 25	052	50,0
	053	166,9
	060	39,2
	066	53,8
	068	60,4
	204	49,1
	624	207,3
	999	89,5
0709 90 77	052	61,4
	204	77,5
	624	196,3
	999	111,7
0805 30 30	388	60,7
	528	59,7
	600	54,7
	624	78,0
	999	63,3
0809 10 20	052	155,6
	064	130,3
	999	143,0
0809 20 41, 0809 20 49	052	257,6
	064	197,1
	400	208,0
	624	308,2
	676	357,3
	999	265,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1331/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1995

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 9 giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	47,20 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	94,44
1001 90 99	94,44 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	144,19 ⁽⁶⁾
1003 00 10	106,95
1003 00 90	106,95 ⁽⁹⁾
1004 00 00	105,83
1005 10 90	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	114,14 ⁽⁴⁾
1008 10 00	58,25 ⁽⁹⁾
1008 20 00	62,70 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	178,59 ⁽⁹⁾
1101 00 15	178,59 ⁽⁹⁾
1101 00 90	178,59 ⁽⁹⁾
1102 10 00	247,45
1103 11 10	114,66
1103 11 90	206,18
1107 10 11	181,24
1107 10 19	138,75
1107 10 91	203,51 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	155,38 ⁽⁹⁾
1107 20 00	178,91 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1332/95 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 1995
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1234/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1311/95 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 1234/95 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a :

- 45,049 ECU/100 kg per la campagna 1994/95,
- 54,710 ECU/100 kg per la campagna 1995/96.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna 1995/96 sarà confermato o sostituito, con efficacia a decorrere dal 13 giugno 1995, per tener conto del prezzo di obiettivo del cotone applicabile durante la stessa campagna, delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli eventuali adattamenti del regime.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 27.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

che modifica la decisione 83/471/CEE relativa al comitato di controllo comunitario per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti

(95/201/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, quarto comma,

considerando che, per garantire la corretta applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti, la frequenza dei controlli deve permettere al comitato di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1208/81, nella misura del possibile, di visitare tutti gli Stati membri ogni due anni; che a tal fine, in seguito all'ampliamento della Comunità a quindici Stati membri, è appropriato aumentare il numero massimo di partecipanti al comitato e adattare di conseguenza la decisione 83/471/CEE della Commissione, del 7 settembre 1983, relativa al comitato di controllo comunitario per

l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/429/CEE⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 83/471/CEE, i termini «dieci» e «quattro» sono sostituiti rispettivamente da «dodici» e «sei».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 259 del 20. 9. 1983, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 237 del 20. 8. 1992, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1995

recante fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di giovani ovini (hoggets) in relazione alle gare indette dal regolamento (CE) n. 1095/95

(95/202/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f),considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 879/95⁽⁶⁾, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e stabilisce, tra l'altro, le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CE) n. 1095/95 della Commissione⁽⁷⁾ ha indetto delle gare relative alla fissazione dell'aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di giovani ovini (hoggets) di età superiore a dodici mesi in Irlanda e ha previsto delle deroghe a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90, in base alle

offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, alla luce delle offerte ricevute, si decide di dare seguito alla gara;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le gare indette dal regolamento (CE) n. 1095/95, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90 è fissato come segue: 1 400 ECU/t.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.⁽⁶⁾ GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 33.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1995

relativa all'imputabilità delle spese che la Finlandia e la Svezia devono sostenere per l'attuazione dei progetti pilota riguardanti l'utilizzazione di sistemi di localizzazione permanente dei pescherecci

(I testi in lingua finnica e svedese sono i soli facenti fede)

(95/203/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/207/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 ter,

considerando che conformemente alla decisione 89/631/CEE, la Commissione ha ricevuto un programma e delle domande di contributo finanziario della Comunità inerenti alle spese previste per il 1995 da parte della Finlandia e della Svezia; che queste domande sono conformi alle condizioni stabilite dalla decisione 89/631/CEE;

considerando che le suddette domande riguardano spese per l'attuazione dei progetti pilota riguardanti l'utilizzazione di sistemi di localizzazione permanente dei pescherecci;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese previste per l'anno 1995 pari ad un importo di 434 932 ECU menzionate nell'allegato della presente decisione, sono imputabili sul contributo finanziario della Comunità al 100 %.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 64.⁽²⁾ GU n. L 101 del 20. 4. 1994, pag. 9.

ANEXO / BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO / BILAGA / LIITE

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro Medlemsstat Jäsenvaltio	Gastos en moneda nacional Udgifter national valuta Ausgaben nationale Währung Σύνολο σε εθνικό νόμισμα Expenditure national currency Dépenses monnaie nationale Spese moneta nazionale Uitgaven nationale valuta Despesas em moeda nacional Kostnader nationell valuta Kustannukset kansallisessa valuutassa	Gastos Udgifter Ausgaben Δαπάνη Expenditure Dépenses Spese Uitgaven Despesas Kostnader Kustannukset (ECU)	Contribución de la Comunidad Fællesskabets bidrag Gemeinschaftsbeitrag Κοινοτική συμμετοχή Community contribution Participation communautaire Contributo della Comunità Bijdrage van de Gemeenschap Contribuição da Comunidade EU-Bidrag Yhteisön osuus (100 % — ECU)
1995			
Sverige		217 466	217 466
Suomi		217 466	217 466
Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal / Yhteensä		434 932	434 932